



## APPROFONDIMENTO

# La revisione della “direttiva risparmio” n. 2003/48/CE: novità, criticità e raccomandazioni

di Piergiorgio Valente

L'art. 18 della “direttiva risparmio” n. 2003/48/CE prevede la sua revisione triennale, al fine di individuare eventuali modifiche che assicurino una più efficace tassazione dei redditi da risparmio ed eliminare eventuali distorsioni. Il Rapporto della Commissione del 2 marzo 2012 evidenzia la necessità di un continuo miglioramento della qualità delle informazioni scambiate e un costante aggiornamento delle disposizioni comunitarie in considerazione del contesto economico attuale, al fine di evitare che particolari transazioni e/o istituti giuridici innovativi permettano di aggirare le disposizioni contenute nella direttiva.

### 1. Premessa

L'art. 18 della direttiva n. 2003/48/CE (di seguito, “direttiva risparmio”) dispone che: “La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva. In base a tali relazioni la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modificazioni della direttiva necessarie per garantire in modo migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza”.

Nel 2005, la Commissione europea ha iniziato l'attività di **monitoraggio della “direttiva risparmio”**, mediante il controllo sull'interpretazione fornita dai diversi Stati membri delle di-

sposizioni in essa contenute e del concreto funzionamento della direttiva medesima<sup>1</sup>.

Il lavoro di monitoraggio è stato condotto con il supporto di due gruppi di lavoro: il c.d. “*Working Party IV on Direct Taxation*”, e il gruppo c.d. “*Administrative cooperation in the field of direct taxation*” (di seguito, “Acdt”).

Quest'ultimo, composto dai rappresentanti delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri, ha contribuito ad assicurare un monitoraggio sulla concreta attuazione della “direttiva risparmio” con riguardo allo **scambio di informazioni** e al trasferimento delle entrate derivanti dall'applicazione della c.d. **Euroritenuta** tra i diversi Stati. Inoltre, il suddetto gruppo di lavoro ha contribuito allo sviluppo e alla predisposizione del *format* utilizzato per lo scambio di informazioni.

La Commissione europea, nel lavoro di revisione della “direttiva risparmio”, è stata supportata da un gruppo di *business experts*, “*European union saving directive*” (di seguito, “Eusd”).

L'obiettivo dell'Eusd<sup>2</sup> è quello di fornire alla Commissione il punto di vista degli operatori di mercato dell'Unione europea sull'applicazione della direttiva negli Stati membri, e allo stesso tempo, indicazioni riguardo all'impatto che le eventuali modifiche proposte possono avere sul mercato.

<sup>1</sup> Per approfondimenti, cfr. P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, Milano, IPSOA, 2011, pagg. 1889 e seguenti.

<sup>2</sup> Originariamente, il gruppo di lavoro Eusd aveva un mandato fino al 31 dicembre 2008, successivamente esteso al 30 giugno 2012.

Il Rapporto previsto per la prima *review* della “direttiva risparmio” è stato pubblicato il 13 novembre 2008, (di seguito, “Rapporto 2008”) e si occupa principalmente della trasposizione e implementazione della “direttiva risparmio” negli ordinamenti nazionali degli Stati membri. A seguito della prima revisione, la Commissione ha proposto alcuni emendamenti al testo della direttiva, al fine di garantire una effettiva imposizione dei redditi da risparmio e prevenire il rischio di evasione fiscale.

Il Rapporto previsto per la seconda revisione della “direttiva risparmio” (di seguito, “Rapporto 2012”), pubblicato il 2 marzo 2012, si occupa principalmente delle concrete modalità di funzionamento ed applicazione della direttiva e offre una valutazione economica e statistica delle transazioni effettuate ai sensi della direttiva medesima.

## 2. La “direttiva risparmio”

La “direttiva risparmio” si propone di assicurare un **livello di imposizione effettiva** (ai sensi delle disposizioni in vigore presso lo Stato del percipiente) **sui redditi da risparmio** sotto forma di pagamenti di **interessi** corrisposti in uno Stato membro ad una persona fisica residente<sup>3</sup> in un altro Stato membro, mediante un **effettivo scambio di informazioni**<sup>4</sup> tra le autorità competenti dei singoli Paesi membri<sup>5</sup>.

Essa non attiene specificatamente alla tassazione, ma alle **modalità di comunicazione** tra Stati per assicurare l’effettiva tassazione degli interessi. Difatti, l’innovazione principale di tale intervento normativo è rappresentata dall’introduzione di un obbligo di comunicazione nel caso di pagamento di interessi *cross-border*.

L’obiettivo della “direttiva risparmio” è definito dall’art. 1:

“permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un’effettiva imposizione secondo la legislazione di quest’ultimo Stato membro.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l’attuazione della “direttiva risparmio” siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi”.

La “direttiva risparmio” si applica in presenza di un pagamento di **interessi**:

- effettuato all’**interno dell’Unione europea**;
- da un agente pagatore stabilito all’interno di uno Stato membro;
- a favore di un beneficiario effettivo persona fisica, residente in un altro Stato membro.

Essa trova applicazione esclusivamente con riguardo ai pagamenti di interessi transfrontalieri destinati a persone fisiche; sono quindi esclusi dal campo di applicazione della direttiva i pagamenti di interessi che hanno come beneficiario effettivo un soggetto diverso da una persona fisica o quelli effettuati nei confronti di una persona fisica residente nello stesso Stato membro dell’agente pagatore<sup>6</sup>.

In particolare, l’art. 6 della direttiva identifica i

<sup>3</sup> Per ulteriori approfondimenti sul tema della residenza in ambito internazionale, cfr. P. Valente, *La Residenza Fiscale nel Diritto Tributario Internazionale e Comunitario* in “Neotera” n. 2/2009; P. Valente, *La sede di direzione effettiva nel diritto comparato*, in “il fisco” n. 28/2009, fascicolo n. 1, pagg. 4599, e seguenti; P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, IPSOA, 2012, pagg. 181 e seguenti; P. Valente, *Esterovestizione e residenza*, Milano, IPSOA, 2010, pagg. 459 e seguenti.

<sup>4</sup> Per ulteriori approfondimenti in materia di scambio di informazioni, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 923 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta secondo l’OCSE*, in “il fisco” n. 30/2010, fascicolo n. 1, pagg. 4829 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni su richiesta nelle fonti comunitarie*, in “il fisco” n. 31/2010, fascicolo n. 1, pagg. 4987 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni automatico nelle fonti internazionali e sovranazionali*, “il fisco” n. 20/2010, fascicolo n. 1, pagg. 3160 e seguenti; P. Valente, *Lo scambio di informazioni spontaneo nelle fonti internazionali e sovranazionali*, in “il fisco” n. 32/2010, fascicolo n. 1, pagg. 5170 e seguenti, C. Alagna-S. Mattia, *Scambio automatico di informazioni tra Stati, verifiche congiunte e simultanee*, in “Fiscalità e commercio internazionale” n. 9/2011.

<sup>5</sup> Per ulteriori approfondimenti in tema di “direttiva risparmio”, cfr. P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, Milano, Il Sole-24 Ore, 2008.

<sup>6</sup> Il considerando n. 12 della “direttiva risparmio” dispone che “il campo di applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi all’imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed escludere in particolare le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative”.

**pagamenti di interessi** cui si applica la disciplina comunitaria:

- interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, assistiti o meno da garanzie ipotecarie, e corredati o meno da una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni;
- interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui al punto precedente;
- redditi derivanti da pagamenti di interessi distribuiti da Oicvm autorizzati, e organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio di cui all'art. 7 della "direttiva risparmio"<sup>7</sup>;
- redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote in organismi ed entità, se questi investono direttamente o indirettamente tramite altri organismi di investimento collettivo o entità oltre il 40% del loro attivo in crediti di Oicvm autorizzati, organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio in cui si applica il Trattato.

Gli Stati membri possono includere tali redditi nella definizione di "pagamento di interessi" soltanto nella misura in cui essi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivano da pagamenti di interessi.

Ai fini della "direttiva risparmio", per **agente pagatore** si intende qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente al beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o attribuire il pagamento degli interessi.

Per **beneficiario effettivo**<sup>8</sup> si intende qualsiasi

<sup>7</sup> L'art. 7 della "direttiva risparmio" disciplina il campo territoriale di applicazione della direttiva, prevedendo che essa "concerne gli interessi corrisposti da un agente pagatore stabilito all'interno del territorio in cui si applica il trattato in forza dell'art. 299 del medesimo".

<sup>8</sup> Per ulteriori approfondimenti sul tema del beneficiario effettivo ai fini delle convenzioni contro le doppie imposizioni, cfr. P. Valente, *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., pagg. 511 e seguenti; P. Valente, *Beneficiario effettivo. Le proposte di modifica al Commentario degli artt. 10, 11 e 12 del Modello OCSE*, in "il fisco" n. 35/2011, fascicolo n. 1, pagg. 5720 e seguenti;

persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica alla quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio o che non sia stato alla stessa attribuito.

Non vengono considerati beneficiari effettivi le persone fisiche che percepiscono un pagamento di interessi ed agiscono:

- in qualità di agente pagatore;
- per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti sono soggetti ad imposta in base ai regimi generali di tassazione delle imprese, di un Oicvm autorizzato;
- per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo.

Se l'agente pagatore ha ragione di ritenere che il percipiente di un pagamento di interessi non sia il beneficiario effettivo, "si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo"; deve, pertanto, promuovere le necessarie indagini tese a individuare l'effettivo beneficiario del pagamento, secondo le procedure in vigore nel proprio Paese.

Per assicurare un livello di imposizione sui redditi da risparmio percepiti, sotto forma di interessi, da parte di soggetti non residenti, la "direttiva risparmio" propone di adottare un sistema basato sullo **scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella transazione**.

L'agente pagatore è tenuto a trasmettere alle autorità competenti del proprio Paese, in via automatica, almeno una volta l'anno ed entro sei mesi dalla fine dell'anno fiscale dello Stato, i seguenti dati:

- la propria denominazione ed indirizzo;
- identità e residenza del beneficiario effettivo;
- numero del conto del beneficiario effettivo (o, in mancanza, l'identificazione del credito che genera gli interessi corrisposti);
- informazioni relative al pagamento di interessi.

La "direttiva risparmio" è entrata in vigore il **1° luglio 2005**<sup>9</sup>, in concomitanza con l'inizio di un

P. Valente, *Beneficiario effettivo, i chiarimenti dell'OCSE*, in "Il Quotidiano Ipsos" del 10 maggio 2011.

<sup>9</sup> In Italia, la "direttiva risparmio" è stata recepita con il D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84. L'Agenzia delle Entrate ha successivamente fornito chiarimenti con l'emanazione della circ. n. 55/E del 30 dicembre 2005 e della circ. n. 74/E del 27 dicembre 2007, entrambe in banca dati "fiscoonline".

periodo transitorio, durante il quale ha trovato attuazione un regime provvisorio per Belgio, Lussemburgo e Austria<sup>10</sup>.

Durante il suddetto periodo transitorio, la ritenuta alla fonte da applicare è pari al 15% nei primi tre anni (periodo 2005-2007), al 20% nei tre anni seguenti (2008-2010), e al 35% successivamente (a decorrere dal 2011).

Il gettito derivante dall'applicazione della ritenuta alla fonte viene ripartito tra lo **Stato d'origine (25%)** e lo **Stato di residenza del beneficiario effettivo degli interessi (75%)**.

L'art. 14 della "direttiva risparmio" impone allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di assicurare l'eliminazione della doppia imposizione che potrebbe derivare dall'applicazione della ritenuta alla fonte.

Infine, l'art. 18 della "direttiva risparmio" prevede che la Commissione europea presenti al Consiglio, ogni tre anni, una relazione sul suo funzionamento nella quale presentare, ove necessario, eventuali proposte di modifica volte a garantire una migliore imposizione effettiva sui redditi da risparmio ed eliminare eventuali elementi di distorsione provocati dall'applicazione della direttiva comunitaria.

### 3. La prima revisione della "direttiva risparmio"

Ai sensi dell'art. 18 della "direttiva risparmio", la Commissione europea, nel **2008**, ne ha effettuato la prima **revisione**, al fine di colmare le lacune esistenti e prevenire il fenomeno dell'evasione fiscale.

La suddetta revisione ha ad oggetto principalmente la trasposizione e l'implementazione della "direttiva risparmio" negli ordinamenti nazionali degli Stati membri<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> A questi Paesi è stata concessa la facoltà di astenersi dall'applicazione delle disposizioni in esame per un periodo transitorio. In sintesi, il beneficiario degli interessi che riceve un pagamento da un operatore economico stabilito in questi tre Stati può optare, a sua scelta, per l'applicazione di una ritenuta alla fonte o per lo scambio di informazioni.

Analogia disciplina è prevista nel caso in cui l'agente pagatore risieda in uno dei Paesi che hanno sottoscritto con l'UE appositi accordi (Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein, Principato di Andorra, Svizzera).

<sup>11</sup> A seguito dei lavori di revisione, László Kovács, *Commissioner for Taxation and Customs*, ha affermato che "the first report on the operation of the Savings Taxation Directive concluded that the Directive, although effective within the limits of its scope, can be easily circumvented. The current scope of the Directive needs to be extended,

In primo luogo, la Commissione europea evidenzia che tutti gli Stati membri hanno provveduto alla trasposizione e implementazione della direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro le date programmate<sup>12</sup>.

Difatti, la prima revisione della "direttiva risparmio" ha dimostrato come essa possa essere agevolmente aggirata, "by using interposed legal persons or arrangements (like certain foundations or trusts) which are not taxed on their income".

Al fine di superare le suindicate criticità, il 13 novembre 2008, la Commissione europea ha presentato una **proposta di modifica**<sup>13</sup> le cui disposizioni mirano a garantire un'**effettiva imposizione dei redditi da risparmio**.

In particolare, la proposta di modifica prevede<sup>14</sup>:

- l'attualizzazione della definizione di **savings income**: si rende necessario ricomprendere in tale definizione non solo i *savings income* sotto forma di pagamenti di interessi, ma anche altri redditi equivalenti<sup>15</sup>. Inoltre, al fine di garantire condizioni di parità a tutti i fondi o sistemi di investimento (Oicvm autorizzati o non autorizzati), a prescindere dalla forma giuridica, si prevede che tutti i redditi percepiti – da tali fondi di investimento – da parte di persone fisiche residenti nell'Unione europea saranno soggetti a un'imposi-

*in order to meet our goal of stamping out tax evasion, which affects the national budgets and create disadvantages for the honest citizens".*

<sup>12</sup> La data per il recepimento della direttiva comunitaria è stata fissata al 1° luglio 2005 per tutti gli Stati membri. Bulgaria e Romania hanno provveduto al recepimento entro il 1° gennaio 2007.

<sup>13</sup> Cfr. *Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payment*, COM (2008)727 final, in [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/document/s/taxation/personal\\_tax/savings\\_tax/savings\\_directive\\_revision/com\(2008\)727\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/document/s/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_revision/com(2008)727_en.pdf).

<sup>14</sup> Cfr. Comunicato stampa della Commissione europea del 13 novembre 2008, *Taxation of savings: the European Commission proposes changes to eliminate tax evasion*, IP/08/1967, in <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1697&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en>.

<sup>15</sup> La Commissione propone di estendere il campo di applicazione della "direttiva risparmio" a redditi quali:

- "securities which are equivalent to debt claims (of which the capital is protected and the return on investment is pre-defined)";
- "life insurance contracts whose performance is strictly linked to income from debt claims or equivalent income and have less than 5% risk coverage".

zione effettiva.

- l'attualizzazione della definizione di **beneficial ownership**: la “direttiva risparmio” si applica esclusivamente ai pagamenti di interessi effettuati “*for the immediate benefit of individuals*”. I contribuenti potrebbero aggirare le disposizioni della “direttiva risparmio” utilizzando una persona e/o istituto giuridico interposto<sup>16</sup>.

L'applicazione di un approccio che prevede l'utilizzo di informazioni sul beneficiario effettivo già disponibili può essere presa in considerazione anche per i pagamenti a specifiche categorie di *legal entities* e per *arrangements* in giurisdizioni al di fuori dell'Unione europea, a cui *beneficial owners* residenti nell'Unione europea potrebbero ricorrere al fine di conseguire illegittimi risparmi di imposta. Unitamente all'applicazione di tale “*look-through approach*”, è utile chiarire la responsabilità degli operatori economici europei quando essi sono consapevoli del fatto che un pagamento di interessi viene effettuato al di fuori del campo territoriale di applicazione della “direttiva risparmio”, ma a beneficio di una persona fisica residente in uno Stato membro dell'Unione europea;

- la definizione della nozione di “**paying agent upon receipt**” e l'introduzione di una nozione “positiva” delle strutture intermedie istituite in uno degli Stati membri e tenute ad agire come “agenti pagatori all'atto del ricevimento”;
- l'identificazione dei **beneficiari effettivi**: si propone di registrare la data e il luogo di nascita del beneficiario effettivo e di completare tali informazioni con il codice fiscale del beneficiario qualora presente sui documenti presentati ai fini identificativi.

#### 4. La seconda revisione della “direttiva risparmio”: il Rapporto del 2 marzo 2012

Nel corso dell'Ecofin *meeting* del 7 dicembre 2010, la Commissione si è impegnata a presentare un apposito *report*, entro la metà del 2011, sulla corretta ed effettiva applicazione della

<sup>16</sup> Una soluzione per contrastare questo fenomeno può consistere nel richiedere agli agenti pagatori di utilizzare “*when not disproportionately burdensome, the information already available to them about the actual beneficial owner of a payment made to a legal person or an arrangement (look-through approach)*”.

“direttiva risparmio” da parte degli Stati membri.

Il funzionamento della “direttiva risparmio” è stato valutato attraverso un questionario inviato alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri, riguardante l'utilizzo delle informazioni scambiate ai sensi della direttiva medesima.

Il questionario, che è stato poi trasmesso agli esperti dell'Acdt, riporta le informazioni ricevute dalle diverse Amministrazioni fiscali degli Stati membri, ed in particolare:

- l'uso delle informazioni ai fini delle verifiche fiscali;
- la qualità delle informazioni ricevute dagli Stati membri;
- se l'implementazione della “direttiva risparmio” ha portato ad una migliore *compliance* da parte dei contribuenti.

Sulla base delle risposte raccolte con il questionario inviato alle Amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri, la Commissione ha preparato un **report**, trasmesso al Consiglio il 14 giugno 2011<sup>17</sup>.

A seguito della conclusione della seconda revisione della “direttiva risparmio”, la Commissione ha inviato una **relazione** al Consiglio relativa al suo funzionamento (il Rapporto del 2 marzo 2012)<sup>18</sup>.

Gli Stati membri hanno evidenziato un netto miglioramento della qualità delle informazioni ricevute, che essi attribuiscono principalmente al *format* strutturato e alle comuni procedure nell'ambito delle quali le informazioni vengono scambiate.

Tuttavia, al fine di garantire un miglior uso delle informazioni oggetto di scambio, può essere utile:

- l'integrazione di un “*savings directive database*” con un “*national tax database*”;
- lo sviluppo di un sistema di *risk management* e di un processo automatizzato di *cross-checking* delle informazioni;

<sup>17</sup> Cfr. *Commission Staff Working Paper, ad hoc report on the correct and effective application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income*, SEC(2011) 775 final, del 14 giugno 2011, in [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/document/s/taxation/personal\\_tax/savings\\_tax/savings\\_directive\\_review/sec\\_2011\\_775\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/document/s/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/sec_2011_775_en.pdf).

<sup>18</sup> Cfr. *Report from the Commission to the Council*, COM(2012)65 final, del 2 marzo 2012, in [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/resources/document/s/taxation/personal\\_tax/savings\\_tax/savings\\_directive\\_review/com\\_2012\\_65\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/document/s/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/com_2012_65_en.pdf).

- la razionalizzazione della diffusione dei dati tra le Amministrazioni fiscali centrali e gli uffici locali.

La qualità delle informazioni scambiate rimane una questione di rilievo per la maggior parte degli Stati membri. Circa la metà degli Stati membri conferma che vengono effettuati controlli sul contenuto delle informazioni ricevute dagli agenti pagatori prima che le stesse vengano trasmesse agli altri Stati membri.

Data l'importanza di un costante e continuo miglioramento della **qualità delle informazioni scambiate**, secondo la Commissione tutti gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'opportunità di effettuare sistematici controlli sul contenuto delle informazioni oggetto di scambio. In aggiunta, gli Stati membri sono invitati ad usare un sistema di controllo *online*, in fase di sviluppo da parte della Commissione, al fine di identificare correttamente il contribuente.

Per quanto riguarda la quantità delle informazioni scambiate, le statistiche evidenziano che gli Stati membri di più grandi dimensioni, o con un significativo centro finanziario, scambiano la maggior parte delle informazioni.

L'anno in cui si registra il più elevato numero di informazioni scambiate è il 2007, con transazioni effettuate per un valore di 38,9 miliardi di euro.

Il 2009 ha visto un calo dello scambio delle informazioni e delle ritenute alla fonte (da 700,9 milioni di euro del 2008 a 495,9 milioni di euro nel 2009). Tale declino è parzialmente da attribuire alla crisi finanziaria dell'ultimo trimestre del 2008 che ha portato ad una significativa caduta dei tassi di interesse per i c.d. "*household deposits*" nel 2009<sup>19</sup>.

Per risolvere i problemi connessi alla "variabilità" delle informazioni scambiate nel corso degli anni, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'implementazione di controlli sulla completezza dei dati trasmessi dagli agenti pagatori stabiliti nel loro territorio, prevedendo:

- la creazione, da parte di ogni Stato membro, di un "**central register**", che individui gli agenti pagatori stabiliti sul territorio al fine di verificare se i dati e le informazioni vengono trasmesse tempestivamente;

<sup>19</sup> La ricerca ha, inoltre, evidenziato un'elevata "variabilità" delle informazioni scambiate dagli Stati membri nel periodo oggetto di *review* (a partire dal 2009).

- *fluctuation analyses* dei dati e delle informazioni trasmesse dagli agenti pagatori, con particolare riferimento all'ammontare riportato e al numero di *beneficial owners*;
- cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare le procedure di *audit* relative agli agenti pagatori;
- lo sviluppo di *benchmarks* con altre fonti di dati.

Uno studio sulla valutazione degli oneri amministrativi, previsti dalle disposizioni della "direttiva risparmio", ha dimostrato che alcuni degli obblighi di informazione a carico degli agenti pagatori erano già previsti dalla disciplina anti-riciclaggio, o da altre norme e *business practices* nazionali<sup>20</sup>.

## 5. Considerazioni conclusive

Secondo quanto emerge dal Rapporto del 2 marzo 2012, gli Stati membri hanno espresso una generale soddisfazione in relazione alle informazioni ricevute ai sensi delle disposizioni contenute nella "direttiva risparmio", le quali assicurano la *compliance* dei contribuenti, ai fini del *reporting* dei redditi da risparmio.

In particolare, per il periodo oggetto di *review* (a partire dal 2009), gli Stati membri evidenziano che:

- la qualità delle informazioni ricevute è aumentata significativamente, principalmente per effetto dell'utilizzo di un *format* strutturato e di procedure comuni attraverso le quali vengono fornite le informazioni;
- vi è necessità di adeguare la "direttiva risparmio" al contesto economico attuale, con particolare riferimento a "*transactions and economic operators covered*", al fine di eliminare "*the existing possibilities to circumvent the Directive*";
- si rende opportuno un miglior uso delle informazioni da parte degli Stati membri.

Infine, il Rapporto del 2 marzo 2012 evidenzia una generale soddisfazione della Commissione europea sulla corretta applicazione della "direttiva risparmio" e sottolinea l'importanza di un

<sup>20</sup> Pertanto, l'onere amministrativo connesso all'implementazione della "direttiva risparmio" non è particolarmente gravoso: "*Most steps in the reporting under the Directive are considered by the paying agents as business as usual costs and therefore the associated administrative burden seems not to be excessive*".

“*updating of the Directive and the relevant Saving agreements*”<sup>21</sup>, che garantisca una maggiore effettività dell'imposizione dei redditi da risparmio, eliminando al contempo le possibilità di eludere le disposizioni in essa contenute, e promuovendo maggiore trasparenza e *good governance* fiscale<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Trattasi, in particolare, degli accordi sottoscritti dall'Unione europea con Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Andorra e Liechtenstein.

<sup>22</sup> Per ulteriori approfondimenti in materia di *tax governance*, cfr. P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, Milano, IPSOA, 2011; P. Valente, *Dibattito aperto sulla tax governance*, in “News area Bilancio e società” del 22 febbraio 2012; P. Valente, *Tax Governance e gestione del compliance risk*, in “Corriere tributario” n. 35/2011; P. Valente, *Tax governance: la gestione del rischio fiscale nelle imprese*, in “Amministrazione & Finanza” n. 2/2011; P. Valente, *Linee Guida OCSE sulle multinazionali: “tax compliance” e rispetto dello spirito della legge*, in “Corriere Tributario” n. 41/2011.